

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

Linee guida per lo sviluppo programmatico ed organizzativo del sistema regionale del servizio civile a norma dell'articolo 4 della L.R. 15/2005

Premessa

Con Legge Regionale del 23 febbraio 2005, n. 15, la Regione Marche istituisce il sistema regionale del servizio civile in attuazione (art. 1, comma 2) alla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale, in particolare alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) ed al fine di sviluppare aspetti peculiari della realtà marchigiana e di promuovere una più larga partecipazione alle attività di servizio civile, nonché forme innovative di tali attività (art. 1, comma 3).

Le attività svolte ai sensi dei commi 2 e 3 della sopracitata legge, costituiscono il sistema regionale del servizio civile, quale strumento di integrazione delle stesse ai fini di un miglior coordinamento degli interventi e utilizzo delle risorse.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/2017 (Istituzioni e disciplina del servizio civile universale a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), e la conseguente abrogazione del d.lgs. 77/2002 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), si è reso necessario un aggiornamento della legge regionale N. 15/2005 (Istituzioni del sistema regionale del servizio civile).

Il d.lgs. 40/2017 ha infatti profondamente ridisegnato le competenze delle Regioni ricollocando la disciplina del servizio civile nazionale, oggi universale, nell'esclusiva competenza statale prevista dall'articolo 117 della Costituzione, stabilendone parimenti il coinvolgimento delle Regioni su tutti gli aspetti della programmazione ivi compresi anche gli aspetti di natura più gestionale. Resta poi ferma la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie, non assimilabile al servizio civile universale.

Pertanto al fine di dare compimento ai bandi relativi al servizio civile regionale secondo modalità e criteri coerenti con quelli nazionali la citata legge regionale 15/2005 è stata oggetto di una modifica urgente con la legge n. 18/2020.

È quindi anche alla luce di questa ultima modifica che queste Linee guida, predisposte ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, ricollocano nel nuovo contesto nazionale ed europeo le strategie, le priorità nonché la gestione degli enti e degli operatori volontari relativa al servizio civile regionale.

1. Quadro conoscitivo del servizio civile regionale e forme di raccordo con gli altri strumenti di programmazione regionale interessati

1.1 Evoluzione del sistema regionale del servizio civile

Con Legge Regionale del 23 febbraio 2005, n. 15, la Regione Marche istituisce il sistema regionale del servizio civile e lo valorizza, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani nella costruzione di un modello di cittadinanza partecipata e di promozione della pace e istituisce, articolo 5,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'albo regionale degli enti di servizio civile dando mandato, articolo 4, alla Giunta Regionale di disporre le linee guida per lo sviluppo programmatico ed organizzativo del sistema regionale del servizio civile.

Con Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 maggio 2006, n. 500, viene istituito, su indicazione del decreto legislativo n. 77/2002, in attuazione della legge regionale n. 15/2005, il primo albo regionale degli enti di servizio civile nazionale e regionale (tabella 1), con N.61 Enti (Pubblici e Privati) iscritti in forma aggregata alla 1^a sezione dell'albo, equivalenti a più di 1.300 sedi operative su tutto il territorio regionale, per la sola competenza Marche. A questo dato si sommano tutti gli enti di competenza Nazionale con sedi operative anche nelle Marche rappresentati indirettamente nella tabella 1, come numero di volontari avviati. Questo dato rimane stabile fino alla decadenza della 1^a sezione (maggio 2019) con l'entrata in vigore del d.lgs. 40/2017.

A distanza di cinque anni, con successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 19 dicembre 2011, n. 1699, viene istituito il "sistema regionale del servizio civile" (con revoca della Deliberazione n. 500/2006): l'albo regionale si dota di una seconda sezione per gli enti di sola competenza regionale (legge regionale 15/2005, no legge 64/2001), a cui oggi risultano iscritti N. 45 Enti (Pubblici e Privati)¹.

Nel quinquennio **2006 - 2010**, la scelta Regionale è principalmente quella di potenziamento del servizio civile nazionale di competenza regionale (legge n. 64/2001) attraverso: la formazione e l'informazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale, la valutazione ed il monitoraggio dei progetti di servizio civile nazionale di competenze regionale, numericamente rappresentati nella tabella 1 (Fonte: Relazione al Parlamento dal 2006 al 2018).

Tabella 1 – Totale Volontari di SCN avviati nelle Marche dal 2006 al 2017

2006	2007	2008	2009(1)	2010(1)	2011(1)	2012(1)	2013(1)	2014	2015	2016	2017 (2)
1.462	1.031	1.044	660	355	471	529	12	395	837	1.020	1.703

Risorsa statale destinata per ogni volontario avviato: € 5.300,00.

- (1) La riduzione del numero dei volontari avviati registrata nel quinquennio 2009 – 2013 non è dovuta ad una riduzione della domanda ma ad importanti tagli finanziari nel Bilancio dello Stato che hanno portato ad un numero di progetti finanziati di molto inferiore e con avvio effettivo dei volontari a cavallo di più annualità (esempio 2013).
- (2) Questo numero è comprensivo di N. 616 volontari avviati con il bando straordinario SCN SISMA nei comuni collocati all'interno dal cratere sismico.

Nel quinquennio **2011 - 2015**, parallelamente ai progetti di servizio civile nazionale (Legge 64/2001), vengono avviati i primi progetti di servizio civile regionale (Legge Regionale 15/2005), inizialmente finanziati con Fondi Regionali e cofinanziati dagli enti iscritti all'albo, relativamente alle annualità 2012-2013/2013-2014, e di seguito interamente finanziati dal programma PON YEI GARANZIA GIOVANI, relativamente alle annualità 2014-2015/2015-2016.

¹ Per il dato aggiornato riferirsi al link: <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile/Enti#Albo>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dal **2016 ad oggi**, parallelamente ai progetti di servizio civile nazionale (Legge 64/2001) che vedono dal 2016 una media di 1.000 volontari avviati ogni anno, il servizio civile regionale ha proseguito a finanziare progetti con fondi comunitari (PON YEI GG: Misura 6 e POR FSE: Azione 8.1AM), inserendo principalmente quegli Enti di servizio civile regionale (2^a sezione dell'albo) e di servizio civile nazionale (1^a sezione dell'albo) con progetti NON finanziati dal Fondo dello Stato.

Di seguito (tabella 2) i progetti di servizio civile regionale approvati e finanziati ad oggi con il relativo numero di posti/volontari SCR andati a bando.

Tabella 2 - Evoluzione del Servizio Civile Regionale (L.R. 15/2005)

Annualità bando volontari	Tipologia Risorse economiche	N. di progetti approvati	N. volontari andati a bando
2013, avviso progetti 2012	Fondi Regionali con cofinanziamento Enti	51	269
2014, avviso progetti 2013	Fondi Regionali con cofinanziamento Enti	61	288
2015, avviso progetti 2014	Fondi UE: PON YEI GARANZIA GIOVANI (1)	69	422
2016, avviso progetti 2015	Fondi UE: PON YEI GARANZIA GIOVANI (1)	40	279
2019, avviso progetti 2018	Fondi UE: POR FSE	1(2)	171

(1) Per approfondimenti sui risultati si rimanda al documento attuativo PON YEI Nuova GG, DGR n.255/2019.

(2) Progetto speciale di protezione civile "NON3MO 2".

1.2 Finalità

Coerentemente con quanto già riportato nel "Piano sociale regionale 2019-2021"², il servizio civile è una delle ultime scuole di cittadinanza e nel suo significato più profondo restituisce un valore aggiunto alla società: l'avvicinamento dei giovani alla costruzione di un bene comune³. Esso, nella sua ricaduta sul territorio, si distingue per essere una "palestra civica" e uno strumento innovativo di inserimento lavorativo per i giovani, capace di adattarsi con più flessibilità ai cambiamenti in corso.

Attraverso risorse, sia nazionali sia europee, alle quali le Regioni possono attingere, si ha la possibilità di finanziare molteplici progettazioni di servizio civile, sia su temi dedicati e specifici, sia su aspetti più ampi. In particolare nell'attuazione delle Misure/Azioni, legate alle risorse dell'Unione Europea, la Regione Marche, attraverso il suo ufficio regionale di servizio civile, realizza una Programmazione degli interventi "partecipata" con il territorio.

Il "lavoro di rete" con gli altri Servizi della Regione, come quello della Programmazione nazionale e comunitaria, della Protezione Civile, delle Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione, Formazione, Orientamento, rappresentano un ulteriore punto di forza per la progettazione e l'organizzazione dei progetti di Servizio Civile.

² Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Legislativa concernente "Piano sociale regionale 2019-2021 (...)" approvata con Deliberazione di Giunta N. 948/2019.

³ Come riportato nella Relazione del 27 dicembre 2018, "Documento di sintesi (...)" del Gruppo di lavoro "Programmazione Servizio civile universale" costituito con ordine di servizio 9 e 15 della Capo Dipartimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il servizio civile è una proposta rivolta ai giovani, che vi aderiscono liberamente, divenuta negli ultimi anni una vera e propria politica attiva di transizione all'età adulta, in cui la/il giovane viene inserita/o in un contesto di formazione e apprendimento.

Attraverso l'esperienza concreta — anche fornendo occasione di (parziale) sostentamento — il servizio civile regionale si pone l'obiettivo principale di trasmettere ai giovani il valore del lavoro e il senso dello stare "in società" da adulti, dotando quest'azione di una sua specifica "qualità".

Tale opportunità viene fornita attraverso la proposta di un progetto di servizio civile, da parte di un ente no profit, pubblico e/o privato, accreditato, che vede i giovani inseriti in contesti del tutto nuovi rispetto all'esperienza scolastica e che prevede al suo interno un percorso formativo ed esperienziale importante per l'acquisizione di determinate competenze nonché la partecipazione alla operatività dell'organizzazione proponente.

Le competenze acquisite diventano patrimonio personale del giovane, spendibili nel mercato del lavoro.

Non meno, il mantenimento di un servizio civile regionale affine e in continuità con un servizio civile universale (legge delega n. 106/2016), diventa di importanza strategica per quegli enti del territorio che seppur di alto valore "civico", non hanno una struttura organizzativa sufficientemente articolata, da poter accedere al servizio civile universale, così come ridefinito dal decreto legislativo n. 40/2017 e s.m.i..

Inoltre, la collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale per quello che concerne lo scenario nazionale, impattante anche nel territorio regionale (tabella 1), ed il proseguimento di un servizio civile regionale integrativo e compensativo all'universale, garantiscono un equilibrio dell'offerta nel territorio.

Occorre tuttavia evidenziare, che l'attuale "non assimilabilità" del servizio civile universale al servizio civile regionale, introdotta con il D.lgs. 40/2017, rappresenta un grosso limite istituzionale, in particolare nella definizione di "stato giuridico" del volontario (dal D.lgs. 40/2017, "operatore volontario"), che si vede applicare due diversi regimi fiscali⁴ a fronte della stessa "tipologia di progetti".

Diviene pertanto imprescindibile, in questa delicata fase di transizione, evitare ulteriori squilibri discriminatori fra i due regimi al fine di rendere il servizio civile nazionale (oggi universale) ed il servizio civile regionale il più possibile paritari.

1.3 Obiettivi

Il sistema regionale di servizio civile rientra nella DIRETTRICI TRASVERSALI DI SVILUPPO del "Piano Sociale 2019 - 2021" di "SOSTEGNO AI GIOVANI E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE CHE RIFORMA IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE", con i seguenti obiettivi di programmazione triennale:

- a. Finanziare progetti in Servizio civile regionale negli enti con meno di 30 sedi che conservano la loro iscrizione all'albo regionale, istituito con L.R. 15/2005.
- b. Incoraggiare l'accreditamento degli ATS (nella forma giuridica del Comune capofila) all'albo nazionale del Servizio Civile Universale in qualità di "ente capofila" per i singoli Comuni.

⁴ L'assegno riconosciuto all'operatore volontario in servizio civile universale non si configura come reddito ed è pertanto esente da imposte. Differentemente, l'assegno riconosciuto al volontario in servizio civile regionale è a tutt'oggi soggetto ad imposte.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c. Accompagnare gli Enti di SCR iscritti all'albo regionale nel passaggio (accreditamento) all'albo nazionale del Servizio Civile Universale, favorendo la costruzione di reti e coordinando le procedure in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio civile universale.
- d. Arrivare ad una validazione, anche in via sperimentale, delle competenze apprese nei progetti di servizio civile.
- e. Conservare un ruolo attivo dell'ufficio regionale per il servizio civile nel servizio civile universale attraverso una costante e proficua collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale nonché attraverso la partecipazione della Regione Marche alla Consulta Nazionale degli enti di servizio civile universale.

1.4 Monitoraggio e valutazione dei risultati

Il monitoraggio interno ai progetti (in termini di raggiungimento degli obiettivi e di attività realizzate) è garantito dall'ente proponente il progetto.

La valutazione dei risultati in termini di accountability (numero di progetti attivati, numero di giovani coinvolti, principali cambiamenti rilevati dai giovani in termine di autovalutazione e raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.3), verrà effettuata dalla struttura regionale competente in materia di cui al paragrafo 1.5, contestualmente alla conclusione dei "Piani di intervento (es. POR FSE, Nuova Garanzia Giovani, Piano Sociale etc.)" in cui il servizio civile regionale si colloca come "Misura/Azione" e coinvolgerà gli Enti proponenti e gli operatori volontari.

1.5 Attività della struttura regionale per il servizio civile

La struttura organizzativa regionale competente in materia di servizio civile, attualmente collocata nel Servizio Politiche sociali e Sport come da deliberazione n. 457 del 9 marzo 2018, svolge i seguenti compiti:

- a) predisposizione delle linee guida relative all'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale, con indicazione dei livelli minimi di capacità organizzativa;
- b) tenuta e aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile regionale;
- c) definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione dei progetti, nonché per la loro valutazione e selezione;
- d) predisposizione dell'avviso pubblico per la ricerca degli operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile e svolgimento delle attività relative alla gestione degli operatori volontari;
- e) svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile, con particolare attenzione alla dimensione formativa degli operatori volontari;
- f) definizione dei presupposti e delle modalità di applicazione dei provvedimenti conseguenti alla non corretta attuazione dei progetti;
- g) realizzazione di attività di promozione e informazione, nonché predisposizione di adeguati strumenti di valorizzazione del servizio civile;
- h) promozione e sostegno delle attività di formazione generale e specifica.

La struttura regionale si occupa altresì di assolvere agli adempimenti in materia di servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) e non meno, di collaborare con il Dipartimento delle Politiche

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Giovanili e del Servizio Civile Universale nella definizione dei documenti attuativi del nuovo SCU attraverso la partecipazione ad un gruppo di lavoro formalmente istituito.

1.6 Disposizioni finanziarie

Il sistema regionale di servizio civile viene finanziato:

1. direttamente, con risorse comunitarie assegnate alla Regione Marche, afferenti ai Programmi UE:

a.1 PON IOG NUOVA GARANZIA GIOVANI, Misura 6: servizio civile

ad oggi le risorse programmate con DGR 255/2019 per il servizio civile regionale sono 3.100.000,00 euro, tali risorse utilizzano il circuito di finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE) e non prevedono alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

a.2 POR FSE 2014/2020, Priorità 8.1, azione 8.1AM: le risorse per questa azione sono in fase di programmazione.

2. indirettamente, con risorse del Fondo Nazionale per il Servizio Civile Universale (D.Lgs. 40/2017), attraverso il finanziamento dei Programmi d'intervento di SCU degli enti marchigiani iscritti all'albo nazionale. Nell'anno 2020 sono più di mille i giovani residenti o domiciliati nelle Marche, in servizio civile universale presso gli enti territoriali, per un valore complessivo stimato superiore ai 5 milioni di euro.

2. Modalità di iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile regionale e livelli minimi di capacità organizzativa

2.1 Albo degli enti di servizio civile regionale

Gli enti interessati ad accogliere giovani in servizio civile regionale, attraverso la presentazione di progetti, devono assicurare le condizioni perché la realizzazione dei progetti di servizio civile sia efficace in termini di utilità formativa per i giovani partecipanti e l'esperienza di servizio civile costituisca effettivamente un momento di crescita personale e di miglioramento delle capacità. L'accreditamento consiste nell'accertamento del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi adeguati e delle competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile richiesti agli enti, nonché nell'accertamento del mantenimento nel tempo dei predetti requisiti.

Fino all'approvazione del testo di riforma organica del sistema regionale del servizio civile, l'albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/2005, si compone di una unica sezione relativa al servizio civile regionale, nella quale sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti qui stabiliti, come disposto all'articolo 4 della medesima legge.

Possono iscriversi all'Albo degli enti di servizio civile regionale, istituito presso la struttura organizzativa regionale competente, gli enti pubblici e privati operanti nel territorio regionale e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1 della L.R. 15/2005 e s.m.i.;
- d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni;
- e) che abbiano sottoscritto un codice di impegno con la Regione Marche.

2.2 Capacità organizzativa e di possibilità di impiego

La “capacità organizzativa e di possibilità d'impiego” indica la necessità di disporre di spazi ed attrezzature, oltre che di personale, per la gestione del progetto di servizio civile. I due requisiti non hanno valore assoluto ma fanno riferimento ad una necessaria proporzionalità tra le caratteristiche, le dimensioni, i modelli organizzativi dell'Ente che fa richiesta di accreditamento e la capacità di impiegare e gestire correttamente, anche a livello amministrativo, un certo numero di giovani in servizio civile.

La “possibilità di impiego” di un Ente è parametrata al numero di operatori locali di progetto (OLP) che è in grado di impiegare per le finalità del servizio civile. È di fondamentale importanza, infatti, la presenza di operatori dotati di capacità e professionalità specifiche inerenti le azioni e gli obiettivi dei progetti, in grado di fungere da “referenti significativi” per i giovani partecipanti.

Il rapporto tra operatori locali di progetto e volontari è fissato in 1 a 4.

La “capacità organizzativa” di un Ente, invece, è data essenzialmente dall'organizzare l'ingresso dei giovani all'interno della propria struttura, dall'assicurare le condizioni per la loro permanenza, per la loro crescita e maturazione, dall'assicurare il risultato finale del progetto a beneficio della collettività e dei volontari, attraverso forme idonee di controllo e gestione di quanto avviene nelle sedi di attuazione di progetto e misure adeguate per assicurare la presenza di condizioni organizzative specifiche per il servizio civile.

Un secondo gruppo di indicatori riguarda la “capacità di reclutamento e di comunicazione” con il mondo giovanile e con la Struttura Regionale, dimostrabile attraverso:

- il possesso di un indirizzo email e la disponibilità della PEC e della firma elettronica digitale;
- la disponibilità di un sito web e di altri strumenti di comunicazione con i giovani;
- la capacità di gestione informatica di comunicazioni e banche dati.

Infine, un terzo gruppo di indicatori caratterizza la specifica capacità organizzativa in materia di servizio civile e di controllo e gestione dei progetti:

- la capacità di progettazione;
- la capacità di formazione dei volontari, degli operatori locali di progetto e dei responsabili organizzativi;
- la capacità di selezione e gestione dei giovani;
- la capacità di monitoraggio del servizio civile;
- la capacità di gestire in maniera precisa e costante la parte amministrativa del progetto di servizio civile.

La capacità organizzativa così definita deve essere dimostrata da tutti gli enti che intendono accreditarsi, indipendentemente dalla loro natura pubblica e privata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.3 Tempi e modalità di presentazione delle richieste

La presentazione delle domande di iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile regionale può avvenire in qualsiasi momento, mediante la modulistica approvata con successivi atti da parte del Dirigente competente in materia.

Per presentare la richiesta di accreditamento e iscrizione all'Albo è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- 1) scaricare, compilare e sottoscrivere la documentazione necessaria, secondo il modello approvato reperibile sul sito della Struttura competente nelle sezioni dedicate.
- 2) inoltrare alla Struttura competente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la richiesta di accreditamento mediante apposita domanda firmata digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante dell'Ente o da suo delegato (in questo caso occorre allegare l'atto di delega). Unitamente alla predetta domanda gli Enti debbono far pervenire tutta la documentazione elencata nella domanda stessa.

La struttura competente provvederà all'istruttoria delle richieste, e ad accogliere o a respingere le domande di accreditamento, dandone tempestiva comunicazione all'Ente. Il termine dei relativi procedimenti è fissato in novanta giorni.

In caso di esito positivo l'Ente sarà iscritto all'Albo degli enti di servizio civile regionale.

3. Criteri e modalità per la presentazione dei progetti

3.1 Progetti di servizio civile regionale

Il progetto di servizio civile regionale, al pari dei progetti di servizio civile universale, è costituito da un insieme di attività di elevata utilità sociale che vengono realizzate, nell'ambito dei settori:

- Assistenza;
- Protezione civile;
- Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- Patrimonio storico, artistico e culturale;
- Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;
- Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità

attraverso il servizio di giovani, affiancati e sostenuti da personale afferente all'ente di servizio civile presso cui prestano la propria attività. In particolare il progetto contiene un obiettivo specifico coerente con gli obiettivi e le finalità della normativa regionale, ivi comprese le Missioni/Azioni dei Programmi di intervento UE (POR FSE e PON GARANZIA GIOVANI), nonché l'individuazione delle azioni necessarie riferite al contesto di riferimento.

Possono presentare progetti di servizio civile regionale esclusivamente gli enti iscritti all'albo regionale degli Enti di servizio civile, di cui all'art. 5 della legge regionale 15/2005, e gli enti iscritti all'albo Nazionale degli enti di servizio civile Universale con sedi nelle Marche. Il progetto può anche essere proposto in coprogettazione, ossia da due o più enti di servizio civile che condividono un unico obiettivo. La

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

coprogettazione si concretizza attraverso la condivisione non solo dell'idea e della scrittura del progetto ma anche della sua realizzazione. Quando espressamente previsto dall'avviso, attraverso un accordo specifico che ne formalizza l'impegno e la condivisione di tutti gli elementi obbligatori, è possibile inserire nella coprogettazione anche enti no profit non iscritti all'albo. In tal caso la titolarità del progetto rimane in capo all'ente titolare di accreditamento.

La durata dei progetti viene stabilita nell'avviso nelle more di quanto disposto dall'articolo 6 della succitata legge regionale.

3.2 Le caratteristiche dei progetti d'intervento di servizio civile regionale

I progetti d'intervento di servizio civile regionale hanno la duplice valenza di proporre obiettivi e azioni impattanti sul contesto sociale, mettendo in trasparenza il percorso esperienziale - formativo proposto al giovane.

Pertanto i progetti d'intervento di servizio civile regionale devono contenere:

- a) l'analisi del contesto in cui intervengono in termini di "bisogno espresso";
- b) la definizione dell'obiettivo principale del progetto, declinato in "azioni" ed "attività";
- c) la declinazione delle conoscenze acquisibili, sia in termini di formazione alla cittadinanza responsabile sia di formazione specifica finalizzata anche al riconoscimento delle competenze acquisite;
- d) la sede di progetto e le ulteriori sedi di svolgimento dell'attività, in norma con le disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che deve/devono essere ubicata/ubicate all'interno del territorio regionale e devono mostrare la connessione dell'attività con il contesto territoriale;
- e) il numero di giovani da coinvolgere;
- f) la durata del progetto e un orario dettagliato⁵ – anche indicativo – degli impegni cui i/le giovani in servizio civile saranno chiamati/e a far fronte (devono essere indicate eventuali chiusure della sede di servizio che potrebbero richiedere l'utilizzo di giornate di permessi retribuiti);
- g) il percorso formativo, di monitoraggio e valutazione;
- h) le risorse umane, quali l'Operatore Locale di Progetto (OLP), i formatori ed altre figure dell'ente, le risorse tecniche, strumentali e finanziarie aggiuntive necessarie alla realizzazione delle attività;

3.3 Durata dei progetti

La durata dei progetti ordinari è di dodici mesi; i progetti sperimentali possono tuttavia avere durata inferiore.

La durata effettiva dei progetti è comunque sempre contenuta nell'avviso, in coerenza con le finalità del fondo di finanziamento.

3.4 Numero di posti

Il numero complessivo di posti disponibili è in funzione delle risorse messe a disposizione dalla Regione nella Programmazione finanziaria triennale.

⁵ In caso di attività di almeno 6 ore al giorno o di attività articolata su mattino e pomeriggio, è d'obbligo la previsione di una pausa pranzo di almeno 30 minuti e il riconoscimento del buono pasto o di analogo servizio di ristorazione a carico dell'organizzazione di servizio civile;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3.5 Modalità e termini di presentazione progetti

La presentazione dei progetti avviene a seguito di un avviso pubblico emanato con atto del Dirigente della struttura organizzativa regionale competente di cui alla sezione 1.5: gli enti accreditati possono presentare proposte progettuali di servizio civile regionale come definito ai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4.

L'avviso pubblico definisce:

- a) le scadenze di presentazione delle proposte progettuali;
- b) le modalità di presentazione delle proposte progettuali;
- c) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- d) le modalità di pubblicizzazione dei risultati della valutazione;
- e) le risorse destinate.

Le proposte progettuali vengono valutate entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la loro presentazione con la definizione della graduatoria dei progetti ammessi.

È consentito anche ripresentare proposte già realizzate in passato avendo cura di sottolineare gli elementi di miglioramento introdotti con la nuova proposta e di argomentare i motivi per cui si è deciso di mantenere le altre caratteristiche. Il documento progettuale dovrà indicare in modo chiaro che si tratta del proseguimento di un progetto già realizzato.

Gli Enti di servizio civile presentano la domanda di valutazione della proposta progettuale alla struttura regionale competente, avvalendosi della modulistica approvata e pubblicata con l'avviso pubblico nel sito web istituzionale.

Sono elementi fondamentali della domanda comune a tutti gli avvisi:

- l'istanza di presentazione e adesione alla Misura/Azione di riferimento dell'avviso;
- la scheda del progetto d'intervento secondo la modulistica approvata con l'avviso;
- il curriculum dell'OLP;
- la certificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, della conformità della/e sede/i operativa/e presente/i nel progetto alle prescrizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modifiche.

La domanda e la documentazione indicata nell'avviso vengono presentate tramite un sistema informatico gestionale.

La modulistica degli avvisi pubblici di cui ai precedenti paragrafi, saranno emanati con successivi atti da parte del Dirigente competente in materia.

3.6 Valutazione e approvazione delle proposte progettuali

La valutazione delle domande di adesione è effettuata attraverso un'istruttoria tecnica assicurata dal servizio regionale competente sulla base delle risposdenze della proposta progettuale con i requisiti individuati nell'avviso, entro 90 giorni dalla sua chiusura.

I criteri di valutazione e gli eventuali deflettori (riduzione del punteggio a seguito di sanzioni ricevute dall'ente nel suo complesso nell'anno precedente alla pubblicazione dell'avviso) vengono definiti in sede di

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

approvazione dell'avviso coerentemente alle finalità del Programma di attuazione del Fondo comunitario interessato.

Al termine della valutazione tutti i progetti d'intervento con il punteggio più elevato saranno inseriti nel bando volontari fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'avviso.

La conformità delle domande, dei progetti d'intervento e l'ammissibilità al finanziamento medesimo sono approvati con apposito decreto dal Dirigente della struttura organizzativa regionale competente di cui alla sezione 1.5 e pubblicati sul BURM e sul sito web www.serviziocivile.marche.it.

Per una circolarità delle risorse e delle proposte progettuali sull'intero territorio regionale, la Regione può prevedere la redazione di graduatorie provinciali. Nella distribuzione delle risorse sulle graduatorie provinciali si terrà conto della popolazione residente nel territorio regionale, con riferimento alla fascia di età: 18 – 29 anni.

4. Attivazione dei progetti e partecipazione dei giovani

4.1 L'operatore volontario in servizio civile regionale

Il giovane può accedere ai progetti di servizio civile regionale mediante domanda a seguito di un bando pubblico per la ricerca di operatori volontari da impiegare nei progetti d'intervento approvati e finanziati.

Possono partecipare al bando i giovani:

- a) cittadini italiani, cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e stranieri con regolare permesso di soggiorno;
- a) che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età. Per i soggetti impegnati nella realizzazione di progetti del servizio civile finanziati coi fondi europei, il limite di età e gli ulteriori requisiti specifici sono fissati dal relativo programma operativo di finanziamento;
- b) che siano residenti nel territorio regionale o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori.

Le candidature da parte dei giovani devono pervenire entro la scadenza definita dall'avviso.

Al termine del bando gli enti proponenti i progetti d'intervento effettuano una selezione/valutazione in ingresso in merito all'idoneità del giovane a svolgere le attività del progetto.

Mutuando la definizione del servizio civile universale, anche nel servizio civile regionale il giovane risultato "idoneo selezionato" è definito "operatore volontario", in quanto distinto dalle figure del "volontario" e/o "dell'operatore socio-sanitario" già operanti nell'ente.

Gli operatori volontari impegnati nella realizzazione del servizio civile svolgono le loro attività nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto e dalle disposizioni della legge regionale e dagli eventuali programmi europei di finanziamento.

Gli operatori volontari non possono svolgere attività di lavoro se incompatibili con il corretto espletamento del servizio civile e se incompatibili con le disposizioni di cui al programma europeo di finanziamento.

Il rapporto di servizio civile che si instaura con la sottoscrizione del contratto tra il volontario e l'Ente ospitante, iscritto all'albo, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

parasubordinata e non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

L'ammissione a un progetto di servizio civile non costituisce in alcun caso per il giovane cittadino straniero presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.

Agli operatori volontari impegnati nella realizzazione del servizio civile spetta un assegno mensile di ammontare pari a quello previsto per il servizio civile universale di cui al d.lgs. 40/2017, diminuito proporzionalmente in ragione all'effettività del servizio svolto, dell'impegno settimanale definito dal progetto, così come recepito nel contratto di servizio civile.

L'assegno è corrisposto all'operatore volontario dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, nel rispetto dei criteri di effettività del servizio svolto, tracciabilità, pubblicità delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure informatiche.

La copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio è garantita da apposita polizza assicurativa stipulata dalla Regione.

Al termine dello svolgimento del servizio civile compiuto senza demerito, la struttura regionale competente rilascerà un attestato di fine servizio con l'indicazione delle relative attività principali.

In presenza dell'attestazione di fine servizio, il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione con le stesse modalità e gli stessi criteri del servizio prestato presso enti pubblici.

4.2 Valutazione dei requisiti dell'operatore volontario e avvio al servizio

La valutazione dei requisiti dei giovani che hanno aderito ad ogni singolo progetto viene operata dall'Ente di servizio civile titolare del progetto.

La valutazione deve accertare:

1. attraverso Curriculum Vitae autocertificato, la competenza e la compatibilità dei candidati con il contesto operativo del progetto/intervento;
2. attraverso colloquio, l'idoneità dei candidati ad operare con la tipologia di utenza alla quale il progetto/intervento si rivolge.

Tale valutazione viene svolta sulla base dei seguenti elementi principali:

- conoscenza del progetto specifico;
- condivisione degli obiettivi del progetto;
- disponibilità all'apprendimento;
- interesse e impegno a portare a termine il progetto;
- idoneità allo svolgimento delle mansioni.

A parità di punteggio è prioritariamente preferito il candidato che NON abbia svolto in precedenza un servizio civile nazionale o universale e, in caso di ulteriore ex aequo, il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

Terminate le procedure di valutazione dei candidati, l'ente approva con proprio atto le graduatorie relative alle singole sedi di attuazione, in ordine di punteggio decrescente attribuito, evidenziando i candidati idonei

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

selezionati. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti per gli eventuali subentri in itinere secondo le modalità previste dai diversi bandi.

Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell'esclusione. L'ente deve comunicare tempestivamente ai candidati esclusi il mancato inserimento nelle graduatorie.

L'ente assicura alla graduatoria adeguata pubblicità pubblicandola sul proprio sito internet e presso le sue sedi o comunque con altre idonee modalità.

I termini e le modalità di trasmissione delle graduatorie alla struttura regionale competente vengono di volta in volta riportati nel bando pubblico.

4.3 Obblighi degli operatori volontari durante il servizio

Gli operatori volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto/intervento prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile regionale dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto, nel regolamento "Rapporti enti/operatori volontari" approvato contestualmente al bando e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

Durante lo svolgimento del Servizio Civile Regionale il giovane operatore volontario è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto. Lo svolgimento dei compiti relativi alle attività del volontario nell'ambito del progetto dovrà avvenire con la massima cura e diligenza.

In particolare l'operatore volontario ha il dovere di:

- a) presentarsi presso la sede dell'Ente accreditato nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dallo stesso;
- b) comunicare all'ente le giustificazioni relative agli eventuali gravi impedimenti alla presentazione in servizio nella data indicata dall'ente;
- c) comunicare per iscritto all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del Servizio Civile Regionale;
- d) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
- e) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al Servizio Civile Regionale conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- f) astenersi dall'adottare comportamenti che impediscano o ritardino l'attuazione del progetto ovvero arrechino un pregiudizio agli utenti.

In caso di violazione degli obblighi di servizio, all'operatore volontario sono irrogate le sanzioni disciplinari di seguito elencate in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) rimprovero scritto;
- b) decurtazione dell'assegno da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- c) esclusione dal servizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I criteri generali nonché la gradualità e proporzionalità delle sanzioni vengono normate nel contratto di servizio civile regionale approvato, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, contestualmente al bando.

4.4 Il progetto formativo degli operatori volontari

Il percorso di apprendimento dell'operatore volontario viene definito dal progetto/intervento a partire dall'individuazione di Unità di competenza (UC), con riferimento al Repertorio Regionale dei Profili Professionali, correlate alle principali attività dello stesso e dal percorso formativo (formazione generale e formazione specifica) propedeutico alla realizzazione delle attività progettuali.

Impegnandosi efficacemente con le altre figure del progetto per conseguire un interesse comune e pubblico (obiettivi del progetto), il giovane lavora sulle sue abilità e sulla sua capacità di pensiero critico di risoluzione dei problemi, nonché sulla capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale, sviluppando le sue "competenze sociali e civiche (raccomandazioni UE 2018/C 189/01)".

Al termine del regolare servizio, secondo quanto previsto dal bando, la Regione rilascia un'attestazione di fine servizio. Tale attestazione rappresenta un documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite dal giovane operatore volontario durante il servizio. La validazione di tali competenze e l'aggiornamento del profilo professionale (Libretto Formativo del Cittadino) è demandata alle strutture di competenza secondo la normativa regionale e nazionale vigente.

Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15/2005.

5. Consultazione territoriale

L'obiettivo della consultazione e del confronto della Regione con gli enti locali e gli enti di servizio civile iscritti all'albo, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 15/2005 nella forma della consulta, è raggiunto tramite un sistema di consultazione orizzontale già positivamente sperimentato in questi anni, sistema che prevede il coinvolgimento di tutte le parti che entrano nel processo già nella fase di programmazione.

Le precedenti consultazioni orizzontali (mediante incontri in presenza e mailing list) hanno infatti determinato sostanziali miglioramenti della programmazione regionale che, grazie a tali apporti, è stata ridefinita in un senso più stringente e immediato.

Negli ultimi anni infatti, l'ufficio di servizio civile regionale ha adottato una politica di programmazione condivisa e flessibile, forte del contatto continuo con tutti gli enti del territorio regionale e con gli stessi giovani che partecipano ai progetti.

Il testo di riforma organica del servizio civile, attualmente in una fase avanzata di lavorazione, prevede comunque l'eliminazione della Consulta a favore dell'istituzione di tavoli di consultazione.